SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

VENERDÌ 22 GENNAIO 1965

(21ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia » **(826) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 207

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bonafini, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fabiani e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tomasucci e Guanti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia » (826)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio

ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, e di cui do ora lettura:

Articolo unico.

I brigadieri, i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di età.

Come gli onorevoli colleghi sanno, con legge 23 marzo 1956, n. 185, in osservanza al principio della parità di trattamento tra gli appartenenti ai Corpi di polizia, anche la materia della concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali ed ai militari di truppa di tali Corpi fu disciplinata in maniera uniforme. Con la predetta legge, in particolare, fu stabilito a 30 anni il limite di età per la concessione dell'autorizzazione in questione ai brigadieri, ai vice brigadieri ed ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Successivamente, però, con il disegno di legge presentato dall'onorevole Caiati, che di recente ha ottenuto la definitiva approvazione da entrambi i rami del Parlamento, tale limite è stato ridotto a 28 anni soltanto per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Tale provvedimento, essendo evidentemente in contrasto con il richiamato principio della parità di trattamento dei militari dei Corpi di polizia stabilito con la già citata legge 23 marzo 1956, n. 185, determina di conseguenza una situazione di disagio e di sperequazione nei confronti degli appartenenti agli altri Corpi, i quali pertanto reclamano — giustamente, a mio avviso — analoga riduzione del limite di età.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza. In considerazione, quindi, del fatto che si tratta — come la Commissione ha avuto modo di constatare dalla semplice lettura dell'articolo unico — di un disegno di legge di estrema semplicità, che tende ad eliminare un'evidente ingiustizia nei confronti d'una parte soltanto dei tutori dell'ordine, ritengo sia doveroso da parte nostra approvarlo senza indugio.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 9,50.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari